

Informativa per la clientela di studio

N. 112 del 28.09.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Iva al 21%: la correzione di eventuali errori

*Intendiamo metterLa a conoscenza che nel caso in cui avesse commesso degli **errori nella fatturazione delle operazioni** con la nuova aliquota del 21% è possibile **provvedere con la correzione.***

In particolare l'errata fatturazione può essere corretta con una nota di variazione, al contrario l'errata emissione di scontrino/ricevuta fiscale non può essere corretta con una nota di variazione ma è necessario modificare il registro dei corrispettivi.

Premessa

L'art. 26 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 disciplina in modo puntuale modalità e termini di correzione dei documenti emessi a certificazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, che si concretizzano attraverso le cd. **variazioni dell'imponibile o dell'imposta** a seguito di errori o altre modifiche intervenute successivamente all'emissione o registrazione della fattura.

Variazioni in aumento

Qualora si dovesse verificare l'aumento dell'imponibile o dell'Iva successivamente alla fatturazione o registrazione, è fatto obbligo al contribuente (cedente o prestatore) di **emettere una fattura integrativa della precedente**, numerata progressivamente come tutte le altre fatture attive e procedere all'esecuzione di tutti gli adempimenti conseguenti.

Di contro, il cessionario o committente, al ricevimento della fattura integrativa (c.d. "**nota di addebito**"), che riporterà anche gli estremi della fattura originaria, è tenuto ad annotarla nel registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972), per poter esercitare il proprio diritto alla detrazione della relativa imposta.

Se la rettifica riguarda un'operazione certificata con **scontrino** o **ricevuta fiscale**, è necessario annotare la variazione nel registro dei corrispettivi senza emissione alcuna di fattura, ricevuta o scontrino integrativi.

Agli effetti pratici, si rileva che, qualora la variazione in aumento si verifichi dopo l'emissione della fattura non ancora registrata, tenuto conto che l'art. 21 D.P.R. 633/1972 considera emessa la fattura all'atto della sua **consegna o spedizione al cliente**, ne consegue che prima di tale momento la fattura che non reca con esattezza l'imponibile o l'Iva relativa può essere annullata e sostituita da altra fattura (C.M. 9.8.1975, prot. n. 27/501706).

Variazioni in diminuzione

Se, successivamente all'emissione e alla registrazione della fattura, diminuisce l'imponibile e l'Iva relativa il cedente può operare una variazione in diminuzione (**nota di accredito**) e portare in detrazione la diminuzione.

L'acquirente, che abbia già registrato la fattura, deve registrare la nota di accredito nel caso in cui il cedente decida di avvalersi della facoltà di operare la variazione in diminuzione.

Emissione fattura con Iva al 20% in luogo del 21%

Alla luce quanto sopraesposto qualora sia stata emessa una fattura con Iva al 20% in luogo del 21% bisogna verificare se:

- la fattura non è ancora stata spedita, in tal caso è possibile procedere all'annullamento della fattura predisposta, sostituendola con un'altra fattura regolamentare;
- la fattura è già stata spedita, in tale ipotesi è necessario emettere una fattura integrativa (**nota di addebito**) come esposto precedentemente.

Emissione fattura con Iva al 21% in luogo del 20%

Anche nel caso in cui sia stata emessa una fattura con Iva al 21% in luogo del 20% bisogna verificare se:

- la fattura non è ancora stata spedita, in questo caso è possibile procedere all'annullamento della fattura predisposta, sostituendola con un'altra fattura regolamentare;
- la fattura è già stata spedita allora necessario emettere una variazione in diminuzione (**nota di accredito**).

Emissione di scontrino o ricevuta fiscale con Iva al 20% in luogo del 21%

Come visto precedente per le operazioni effettuate senza emissione di fattura, come avviene nel caso del commercio al minuto non è possibile ricorrere all'istituto delle variazioni in aumento/diminuzione considerato che la globalità delle registrazioni non consente di individuare le singole operazioni imponibili.

In tale ipotesi è, quindi, necessario annotare la **variazione nel registro dei corrispettivi** senza emissione alcuna di fattura, ricevuta o scontrino integrativi.

L'acquirente

L'acquirente che ha ricevuto una fattura irregolare (imposta calcolata con un'aliquota IVA errata) presenta all'Ufficio competente in base al proprio domicilio fiscale, entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, **un documento integrativo in duplice copia, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.**

La regolarizzazione si concretizza attraverso il **versamento dell'IVA eventualmente dovuta tramite il Mod. F24**, utilizzando il codice tributo "9399", dopodichè, il contribuente ricevuta dall'Ufficio la copia dell'autofattura integrativa, provvederà all'annotazione nel registro degli acquisti e al recupero dell'imposta in sede di liquidazione periodica.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....